Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 agosto 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DEL 30 AGOSTO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Fedelcementi, società per azioni, in Galatina:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1980. — **Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1980. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° agosto 1980. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, di Verona:** Estrazione di titoli. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Titoli sorteggiati nei mesi di luglio e agosto 1980. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1980. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1980. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1980. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1980. — **Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo:** Elenco dei titoli sorteggiati l'8 agosto 1980. — **Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 agosto 1980. — **Sirp, società per azioni, in Cologna Veneta (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1980.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1980. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate l'11 agosto 1980.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, in Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni fondiarie, agrarie e opere pubbliche sorteggiate nei mesi di luglio e agosto 1980.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 luglio 1980, n. **502**.

Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263.

Il comitato è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio stesso.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo, su proposta dei comitati previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, determina in modo differenziato la tassa d'ingresso per l'accesso a ogni singolo monumento, museo, galleria o scavo di antichità dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e del contesto socio culturale.

Art. 3.

I provvedimenti del comitato di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed hanno efficacia in tutto il territorio dello Stato con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comitato può ulteriormente modificare, a norma e con la procedura di cui all'articolo 2, le tasse di ingresso.

Il comitato stabilisce ogni anno, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei proventi per diritto di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781.

Art. 4.

Tutte le facilitazioni relative all'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, ivi comprese quelle previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1317, sono soppresse.

L'ingresso gratuito è consentito per due giorni festivi e due feriali al mese, scelti per ciascuno dei monumenti, musei, gallerie o scavi dalle singole soprintendenze.

E' sempre consentito l'ingresso gratuito ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il ventesimo anno di età o che abbiano superato il sessantesimo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali può rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, o limitatamente a quelli di determinate zone, apposite tessere di libero ingresso con fotografia a coloro che, per ragioni di studio o del loro ufficio o per compiti speciali, debbano visitare gli istituti di antichità e d'arte.

Le ragioni di studio o di ricerca debbono essere attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca o di cultura italiani o stranieri, sulla base di criteri definiti dal comitato di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, e fino all'entrata in funzione del comitato di cui all'articolo 1, le tasse di ingresso di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, sono quintuplicate.

Art. 6.

I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse di ingresso previste dalla presente legge sono di pertinenza dell'erario e sono versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

Si applicano le norme di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1317.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — BIASINI — REVIGLIO — SARTI — D'AREZZO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Determinazione della quota parte degli stanziamenti da destinare alle agevolazioni per la ristrutturazione delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore »;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 675, che autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane ad agevolare, mediante il risconto delle operazioni di finanziamento e la concessione del contributo negli interessi, le iniziative di ristrutturazione e di riconversione delle imprese artigiane;

Visto il successivo art. 29, punto primo, della ridetta legge n. 675, il quale dispone, tra l'altro, che il Ministro del tesoro, su proposta del CIPI, provvede alla determinazione della quota parte delle assegnazioni da destinare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per gli interventi di cui al precedente art. 5;

Vista la delibera in data 27 marzo 1980, con la quale il CIPI ha proposto di fissare al 15 % la quota dei conferimenti di cui al punto primo, lettere *a)* e *b)* dell'art. 29 della legge n. 675;

Ritenuta congrua la misura proposta in rapporto alle prevedibili esigenze di ristrutturazione e riconversione delle imprese del settore;

Decreta:

E' determinata nella misura del 15 % la quota parte dei conferimenti di cui al punto primo, lettere *a)* e *b)* dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da destinare agli interventi previsti dall'art. 5 della legge stessa e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati:

quanto ai conferimenti di cui alla lettera *a)* per il risconto delle operazioni;

quanto ai conferimenti di cui alla lettera *b)* per la concessione del contributo in conto interessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1980
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 242

(7482)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Riconoscimento del club nautico « Punta Piccola », con sede in Porto Empedocle, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal club nautico « Punta Piccola » di Porto Empedocle con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 60 espresso in data 18 aprile 1980 dalla Commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il club nautico « Punta Piccola », con sede in Porto Empedocle, molo Crispi, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il club nautico « Punta Piccola » di Porto Empedocle è autorizzato a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'art. 20 della sopracitata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il club nautico « Punta Piccola » di Porto Empedocle deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mer-

cantile - Direzione generale del naviglio ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte e sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonchè l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977.

Art. 5.

Il club nautico « Punta Piccola » di Porto Empedocle, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(7483)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Industrie Buitoni Perugina S.p.a., in Perugia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di carne congelata (v.d. 02.01) di origine e provenienza Brasile, la ditta Industrie Buitoni Perugina S.p.a. di Perugia ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 97.231,30 di cui al mod. *B*-Import n. 3080890 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 16 agosto 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Aprilia nei termini, per merce pari a dollari USA 11.112 e per merce pari a dollari USA 86.105,880 in data 6 febbraio 1973 con un ritardo di giorni ottantaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario; la differenza, per un valore di dollari USA 13,42, è dovuta al calo peso naturale;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*) trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 580003 del 2 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che il ritardo sarebbe stato determinato da variabilità normative e da scioperi che hanno interessato la casa di spedizioni incaricata dell'espletamento delle operazioni doganali;

Considerato che dagli atti risulta che la merce era giacente in dogana fin dal 30 agosto 1972, per cui sussistono sufficienti motivi per ritenere che la ditta potesse assolvere i propri impegni nei termini previsti e che, pertanto, vada ad essa imputata la ritardata importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Industrie Buitoni Perugina S.p.a., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 50% di dollari USA 86.105,88 quota parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7366)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, in Milano, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 febbraio 1980 al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8087)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Sostituzione di un membro della deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 9 febbraio 1980, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1980;

Vista la delibera n. 761 del 18 luglio 1980, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha proposto la nomina a deputato supplente della deputazione della borsa valori di Venezia del dottore Leonida Moro, in sostituzione del dott. Ferruccio Nuvolari, trasferito ad altra sede;

Considerato che nulla osta all'accoglimento della citata designazione;

Decreta:

Per l'anno 1980, la deputazione della borsa valori di Venezia, costituita con decreto ministeriale 1° febbraio 1980, è così modificata:

Il dott. Leonida Moro è nominato deputato supplente in sostituzione del dott. Ferruccio Nuvolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7980)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Sostituzione di un membro della deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 9 febbraio 1980, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1980;

Vista la delibera n. 746 del 26 giugno 1980, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha proposto la nomina a deputato effettivo della deputazione della borsa valori di Napoli del dott. Lorenzo Carpano, in sostituzione del dott. Giulio Vismara, trasferito ad altra sede;

Considerato che nulla osta all'accoglimento della citata designazione;

Decreta:

Per l'anno 1980, la deputazione della borsa valori di Napoli, costituita con decreto ministeriale 1° febbraio 1980, è così modificata:

Il dott. Lorenzo Carpano è nominato deputato effettivo in sostituzione del dott. Giulio Vismara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7979)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare, per il quadrimestre settembre-dicembre 1980, sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15% e che detto tasso è composto:

a) 12,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,05% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità quadrimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in

questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 dicembre 1979, è pari al 13,90% per il quadrimestre settembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90% per il quadrimestre settembre-dicembre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,05%, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 15,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8053)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1980, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 42 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 maggio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20% per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20% per il bimestre settembre-ottobre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,85% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,95% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8049)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare, per il quadrimestre settembre-dicembre 1980, sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15% e che detto tasso è composto:

a) 12,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,05% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità quadrimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 dicembre 1979, è pari al 13,90% per il quadrimestre settembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90% per il quadrimestre settembre-dicembre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,05%, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 15,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8054)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1980, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale sono fissate norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 luglio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre luglio-agosto 1980 nella misura del 16,60 % e che detto tasso è composto:

a) 14,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 15,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 16,95 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8058)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1980, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista di fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1980;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20% per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20% per il bimestre settembre-ottobre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 15,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8048)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1980, del tasso d'interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata e integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1.65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto del 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 14,20% il costo medio della raccolta per il bimestre luglio-agosto 1980, e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione è pari al 15,85% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,95% per quelle relative ai contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20% per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 14,20% per il bimestre settembre-ottobre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al:

15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,95% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8061)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1980, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20% per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20% per il bimestre settembre-ottobre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,85% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,95% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8047)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20 % per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20 % per il bimestre settembre-ottobre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8050)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20 % per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20 % per il bimestre settembre-ottobre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari:

al 15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8052)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1980, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 10 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1980 nella misura del 15,65 % che detto tasso è composto:

a) 13,75 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 luglio 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1980 il costo della provvista è pari al 14,70 %, e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 16,60%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 15,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, procedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 16,95 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8055)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1980, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,75 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 luglio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 16,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriomente al 1° ottobre 1978;

al 16,70 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8057)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1980, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 luglio 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre luglio-agosto 1980 nella misura del 16,60 % e che detto tasso è composto:

a) 14,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 15,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,05 % per il bimestre settembre-ottobre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 16,95 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8056)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1980, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 72 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli stituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980 con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,20 % per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,20 % per il bimestre settembre-ottobre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8051)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1980, ai finanziamenti agevolati a favore della editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 luglio 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre luglio-agosto 1980 nella misura del 16,60% e che detto tasso è composto:

a) 14,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 15,05% per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,05% per il bimestre settembre-ottobre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 16,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8059)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1980, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 luglio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre luglio-agosto 1980 nella misura del 16,60% e che detto tasso è composto:

a) 14,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 15,05% per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,05% per il bimestre settembre-ottobre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 16,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8060)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica II (B).

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
diritto del lavoro.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto italiano.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8067)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 21 luglio 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Burchiello a r.l., in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 21 febbraio 1972, rep. n. 254432, reg. soc. n. 8306;

2) società cooperativa edilizia San Fidenzio a r.l., in Rubano (Padova), costituita per rogito Franco Renzo in data 2 dicembre 1973, rep. n. 50457, reg. soc. n. 8704;

3) società cooperativa edilizia Augusta a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Bertuzzo in data 22 giugno 1973, rep. n. 14048, reg. soc. n. 6205;

4) società cooperativa edilizia Sole a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Pelegatti in data 14 marzo 1974, rep. n. 29102, reg. soc. n. 6574;

5) società cooperativa consumo fra dipendenti delle Officine Meccaniche Spolaore - O.M.S. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Castellani in data 26 luglio 1976, rep. n. 6625, reg. soc. n. 2247;

6) società cooperativa edilizia La Torre a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Milazzo in data 1° dicembre 1970, rep. n. 21468, reg. soc. n. 1579;

7) società cooperativa edilizia Immobiliare Castello a r.l., in Adria (Rovigo), costituita per rogito Cariani in data 25 gennaio 1974, rep. n. 22/16, reg. soc. n. 1907;

8) società cooperativa edilizia Settebello a r.l., in Ficarolo (Rovigo), costituita per rogito Mastelli in data 28 febbraio 1971, rep. n. 4149, reg. soc. n. 1610;

9) società cooperativa edilizia La Casa a r.l., in Fiesso Umbertiano (Rovigo), costituita per rogito Milazzo in data 21 novembre 1970, rep. n. 21375, reg. soc. n. 1578;

10) società cooperativa Pesca Valpesca a r.l., in Contarina (Rovigo), costituita per rogito Nalin in data 29 gennaio 1968, rep. n. 70571, reg. soc. n. 1337;

11) società cooperativa edilizia Porto Delta a r.l., in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 6 luglio 1974, rep. n. 31271, reg. soc. 1973;

12) società cooperativa edilizia Gallia a r.l., in Verona, costituita per rogito Machinè in data 3 marzo 1971, rep. n. 154945, reg. soc. n. 6633;

13) società cooperativa prod. lav. L.U.C.E. - Lavoratori uniti costruttori edili a r.l., in Verona, costituita per rogito Ruffo in data 28 maggio 1948, rep. n. 267, reg. soc. n. 2733;

14) società cooperativa edilizia Colonia Augusta a r.l., in Verona, costituita per rogito Giordano in data 21 marzo 1964, rep. n. 26759, reg. soc. n. 5222;

15) società cooperativa edilizia Andromeda 2000 a r.l., in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 19 maggio 1975, rep. n. 79559, reg. soc. n. 8620;

16) società cooperativa edilizia Apollo a r.l., in Verona, costituita per rogito Paladini in data 15 maggio 1970, rep. n. 48426, reg. soc. n. 6454;

17) società cooperativa edilizia Fortuna a r.l., in Verona, costituita per rogito Giordano in data 20 novembre 1971, rep. n. 64278, reg. soc. n. 6813;

18) società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito Grassi in data 27 marzo 1971, rep. n. 60161, reg. soc. n. 6686;

19) società cooperativa edilizia Nadia 75 a r.l., in S. Martino B. A. (Verona), costituita per rogito Paladini in data 18 aprile 1975, rep. n. 95657, reg. soc. n. 8464;

20) società cooperativa edilizia Ad Carianum a r.l., in San Pietro in Cariano (Verona), costituita per rogito Paolucci in data 29 marzo 1974, rep. n. 1381, reg. soc. n. 7937;

21) società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Pisa, costituita per rogito Landini in data 7 giugno 1964, rep. numero 72567/1420, reg. soc. n. 3034;

22) società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Cerro al Lambro a r.l., in Cerro al Lambro (Milano), costituita per rogito Trentini in data 2 febbraio 1946, rep. n. 2485/6988, reg. soc. n. 259;

23) società cooperativa edilizia Agenti di Custodia a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Imbellone in data 13 aprile 1964, rep. n. 29554, reg. soc. n. 972;

24) società cooperativa di consumo fra i soci delle A.C.L.I. a r.l., in Castel del Rio (Bologna), costituita per rogito Vico in data 13 agosto 1950, rep. n. 5201, reg. soc. n. 9486;

25) società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in S. Lazzaro Savena (Bologna), costituita per rogito Bonoli in data 19 ottobre 1976, rep. n. 40077, reg. soc. n. 23516;

26) società cooperativa consumo La Famigliare a r.l., in Fusignano (Ravenna), costituita per rogito Scarano in data 3 aprile 1963, rep. n. 19328, reg. soc. n. 2902;

27) società cooperativa edilizia Ciro Castelfranchi a r.l., in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Poggioli in data 2 febbraio 1969, rep. n. 11291/2758, reg. soc. n. 5584;

28) società cooperativa di consumo C.S.A.M. - Consorzio servizio artigiani metalmeccanici a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Montanari in data 7 febbraio 1976, rep. n. 15930, reg. soc. n. 4460;

29) società cooperativa prod. lav. gruppo taxisti di Ferrara a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Minarelli in data 6 settembre 1961, rep. n. 35615, reg. soc. n. 2013;

30) società cooperativa edilizia S. Pietro a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Pistocchi in data 29 marzo 1974, rep. n. 18242, reg. soc. n. 5728;

31) società cooperativa agricola S. Cristoforo a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Pedrelli in data 10 febbraio 1973, rep. n. 4161, reg. soc. n. 5314;

32) società cooperativa mista Noleggiatori riminesi a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 14 maggio 1977, rep. n. 44270, reg. soc. n. 2298;

33) società cooperativa edilizia Riviera a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 19 febbraio 1969, rep. n. 169926/5330, reg. soc. n. 918;

34) società cooperativa edilizia Dapper a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 11 aprile 1975, rep. n. 2021, reg. soc. n. 40/75;

35) società cooperativa edilizia S. Francesco di Paola, in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Porchi in data 7 giugno 1967, rep. n. 48272, reg. soc. n. 213.

(7821)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 27 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	856,05	856,05	856 —	856,05	856 —	—	855,95	856,05	856,05	856,05
Dollaro canadese	739 —	739 —	739,50	739 —	739,10	—	738,85	739 —	739 —	739 —
Marco germanico	475,10	475,10	475,50	475,10	475,20	—	475,30	475,10	475,10	475,10
Fiorino olandese	436,04	436,04	436 —	436,04	435,90	—	436,04	436,04	436,04	436 —
Franco belga	29,649	29,649	29,64	29,649	29,66	—	29,656	29,649	29,649	29,63
Franco francese	204,68	204,68	204,75	204,68	204,60	—	204,71	204,68	204,68	204,66
Lira sterlina	2041,90	2041,90	2044,50	2041,90	2044 —	—	2042,50	2041,90	2041,90	2041,90
Lira irlandese	1792,50	1792,50	1797 —	1792,50	1797,50	—	1790,50	1792,50	1792,50	—
Corona danese	153,67	153,67	153,75	153,67	153,75	—	153,67	153,67	153,67	153,65
Corona norvegese	176,21	176,21	176,10	176,21	176,20	—	176,18	176,21	176,21	176,20
Corona svedese	204,77	204,77	204,70	204,77	204,70	—	204,80	204,77	204,77	204,75
Franco svizzero	515,03	515,03	515,10	515,03	514,90	—	515,02	515,03	515,03	515 —
Scellino austriaco	67,135	67,135	67,15	67,135	67,13	—	67,17	67,135	67,135	67,12
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,20	17,10	17,18	—	17,20	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	11,783	11,783	11,80	11,783	11,78	—	11,78	11,783	11,783	11,78
Yen giapponese	3,89	3,89	3,90	3,89	3,89	—	3,901	3,89	3,89	3,89

Media dei titoli del 27 agosto 1980

Titolo	
Rendita 5% 1935	63,95
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,90
» 5,50% » » 1968-83	84,50
» 5,50% » » 1969-84	81,20
» 6% » » 1970-85	79,225
» 6% » » 1971-86	77,25
» 6% » » 1972-87	73 —
» 9% » » 1975-90	75,60
» 9% » » 1976-91	77,40
» 10% » » 1977-92	81,95
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,85
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,725
» » » » 1- 3-1979/81	99,40
» » » » 1- 7-1979/81	99,575
» » » » 1-10-1979/81	98,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,70
» » » » 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	97,475
» » » » 1-10-1979/82	97,25
» » » » 1- 1-1980/82	98,60
» » » » 1- 1-1980/83	98,35
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,775
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,60
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,525
» » » 12% 1- 4-1982	94,775
» » » 12% 1-10-1983	92,175
» » » 12% 1- 1-1984	92,675
» » » 12% 1- 4-1984	92,775
» » » 12% 1-10-1984	92,45
» » » 12% 1-10-1987	90,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1980

Valuta	
Dollaro USA	856 —
Dollaro canadese	738,925
Marco germanico	475,20
Fiorino olandese	436,04
Franco belga	29,652
Franco francese	204,695
Lira sterlina	2042,20
Lira irlandese	1791,50
Corona danese	153,67
Corona norvegese	176,195
Corona svedese	204,785
Franco svizzero	515,025
Scellino austriaco	67,152
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,781
Yen giapponese	3,895

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo n. 18.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58 con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 35, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 18 prima disciplina indicata nel gruppo: « Procedura penale »;

Considerato che il prof. Nobili Massimo dell'Università di Bologna è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Lozzi Gilberto dell'Università di Torino è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 18 prima disciplina indicata nel gruppo: « Procedura penale ».

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Grevi Vittorio, Università di Pavia;
Pisapia Domenico, Università di Milano;
Tranchina Giovanni, Università di Palermo;
Molari Alfredo, Università di Padova;
Lozzi Gilberto, Università di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 385

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(8163)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla gradutoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 024 e 025 in data 8 gennaio 1980 concernenti l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione della seconda sede della condotta medica di Toano vacante al 30 novembre 1977;

Viste le rinunce dei dottori Giannini Pasquale e Ricciuti Antonio e l'accettazione del dott. Ubaldi Maurizio che li segue in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Ubaldi Maurizio è nominato vincitore della seconda condotta medica di Toano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia, della prefettura di Reggio Emilia e del comune interessato.

Reggio Emilia, addì 12 agosto 1980

Il medico provinciale: BATTIATI

(7907)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(2876/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(2888/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di geriatria;
un posto di aiuto di anatomia e istopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(2878/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI LINGUAGLOSSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Linguaglossa (Catania).

(2877/S)

OSPEDALE CIVILE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione infettivi;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di neonatalogia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(2893/S)

OSPEDALE SANATORIALE DI CODROIPO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono *indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:*

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codroipo (Udine).

(2875/S)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(2892/S)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(2879/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(2880/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **31.**

Integrazione del finanziamento della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57: « Provvedimenti per l'istituzione di servizi sanitari e assistenziali nei settori della prevenzione e della riabilitazione ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. 041304210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 di lire 860 milioni, così come previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 e relativo a contributi per i servizi sociali riabilitativi degli handicappati fisici, psichici e sensoriali, è aumentato di lire 800 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 800 milioni, si provvede mediante riduzione del cap. 041204080 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per l'esercizio finanziario 1981 e successivi l'ammontare dello stanziamento di spesa relativo alla presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
	—	—
Variazione in diminuzione:		
Cap. 041204080	L. 800.000.000	L. 800.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 041304210. — Contributi alle U.S.L. per i servizi sociali riabilitativi degli handicappati fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 (nuova denominazione)	L. 800.000.000	L. 800.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **32.**

Modifica e integrazione alla legge regionale 23 marzo 1973, n. 11: « Funzionamento delle comunità montane ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 11, aggiungere il seguente comma:

« Nel caso in cui la giunta della comunità montana assuma le funzioni del comitato di gestione dell'USL, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, e per l'esercizio delle stesse, essa viene integrata da due membri eletti dal consiglio della comunità montana in rappresentanza delle minoranze ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **33.**

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 20 marzo 1975, n. 33: « Contributo regionale ordinario a favore delle comunità montane sulle spese di funzionamento ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 33, è aumentato per l'esercizio 1980 in lire 350 milioni.

Dall'esercizio 1981 lo stanziamento di cui al comma precedente sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere previsto dalla presente legge si provvede mediante riduzione di lire 350 milioni del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: « Contributi di funzionamento comunità montane ») dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
	—	—
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 196219740	L. 350.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 350.000.000
	L. 350.000.000	L. 350.000.000

	Competenza	Cassa
	—	—
Variazioni in aumento:		
Cap. 012301535. — Contributo regionale ordinario a favore delle comunità montane sulle spese di funzionamento	L. 350.000.000	L. 350.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **34.**

Finanziamento e integrazione della legge regionale 3 aprile 1980, n. 21, relativa a: « Formazione dell'anagrafe dell'utenza degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo statale ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la formazione dell'anagrafe dell'utenza degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo statale è autorizzata per il 1980 una spesa di lire 100 milioni da erogare al Consorzio regionale fra gli I.A.C.P. del Veneto.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 2, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

La pubblicazione e la diffusione dei dati riassuntivi o generali dell'anagrafe non è soggetta al preventivo parere della giunta regionale.

La pubblicazione e la diffusione dei dati dell'anagrafe non è consentita se non in forma collettiva in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
	—	—
Variazioni in aumento:		
Cap. 024002080. — Assegnazioni statali per edilizia residenziale legge 5 agosto 1978, n. 457	L. 100.000.000	L. 100.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento:		
Cap. 047004704. — Anagrafe regionale dell'utenza - art. 2, lettera *f*), legge 5 agosto 1978, n. 457 (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **35.**

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni « Pro-Loco ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica del Veneto, alle associazioni « Pro-Loco » il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica, che si estrinseca essenzialmente in attività di:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonchè di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico e ambientale della località;

b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorarne le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turistico

d) assistenza turistica e di informazione;

e) attività ricreative.

Art. 2.

In attuazione di quanto previsto all'articolo precedente, è istituito, presso la giunta regionale, un albo regionale delle associazioni « Pro-Loco », al quale possono chiedere di essere iscritte anche le associazioni già costituite e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Per l'iscrizione all'albo debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che la località dove è istituita l'associazione « Pro-Loco », o si intende costituirla, possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizionali nel settore dell'artigianato, della gastronomia o del folclore tipiche del Veneto, atte a promuovere la sua valorizzazione turistica;

b) che l'associazione sia costituita con atto pubblico e il relativo statuto sia conforme a quanto previsto dall'art. 4;

c) che nella stessa località non esista altra « Pro-Loco » riconosciuta ai sensi della presente legge.

Art. 4.

Lo statuto dell'associazione « Pro-Loco », ai fini dell'iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai principi di democraticità e, in particolare, deve prevedere:

a) la presenza del consiglio di amministrazione di tre consiglieri comunali eletti dal rispettivo consiglio, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;

b) norme sulla elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

c) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

d) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune;

e) che in caso di scioglimento dell'associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti all'ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 5.

L'associazione « Pro-Loco », interessata all'iscrizione nell'albo regionale, deve presentare apposita domanda, tramite il comune, al presidente della giunta regionale, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè del parere del consiglio comunale.

L'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento della giunta regionale sentiti anche gli organi associativi regionali delle « Pro-Loco », che dovranno trasmettere il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine la giunta regionale provvede comunque all'adozione del provvedimento.

L'albo regionale delle associazioni « Pro-Loco » è pubblicato, agli inizi di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante della associazione « Pro-Loco » nei casi previsti dalla legge;

b) fruire di contributi della Regione o degli altri enti pubblici sub-regionali.

Per poter accedere ai contributi regionali le « Pro-Loco », iscritte all'albo formulano, all'inizio di ogni esercizio, programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.

I programmi sono presentati al comune competente per territorio che li trasmette col proprio parere, al presidente della giunta regionale.

Le associazioni « Pro-Loco » che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono al presidente della giunta regionale e al comune il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.

Art. 7.

Le associazioni « Pro-Loco » già in attività all'entrata in vigore della presente legge, anche se iscritte all'albo nazionale, per ottenere l'iscrizione all'albo regionale dovranno presentare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al presidente della Regione, corredata oltre che della documentazione di cui al precedente art. 4, anche di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 8.

La giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 e dispone la cancellazione dall'albo delle associazioni prive dei requisiti richiesti.

Art. 9.

La concessione dei contributi a favore delle associazioni « Pro-Loco » iscritte all'albo regionale, viene deliberata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 10.

La spesa per i contributi di cui al precedente art. 6 è fissata nell'esercizio 1980 in lire 150 milioni. Alla copertura di detto onere si provvede mediante riduzione di lire 150 milioni del cap. 196119720 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 11.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:	—	—
Cap. 196119720	L. 150.000.000	L. 150.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 033003231. — Contributi alle associazioni « Pro-Loco » (capitolo di nuova istituzione)	L. 150.000.000	L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **36.**

Prosecuzione degli interventi recati dalle leggi regionali 13 settembre 1978, n. 54, 4 maggio 1979, n. 35 e 2 settembre 1974, n. 43, art. 4, primo comma.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione dei provvedimenti legislativi e programmatori per il settore primario — individuati nel « Programma regionale di sviluppo 1978-82 », approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 — nel quadro della politica agraria comunitaria ed in armonia con gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono rifinanziate nei termini precisati nei successivi articoli — tenute presenti le esigenze da soddisfare relativamente all'anno 1979 — le leggi regionali 13 settembre 1978, n. 54, 4 maggio 1979, n. 35 e 2 settembre 1974, n. 43, art. 4, primo comma, al fine di assicurare la continuità degli interventi da esse previsti.

Art. 2.

Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 54, sono disposti i seguenti stanziamenti di spesa:

art. 2: lire 600 milioni per l'esercizio 1980;
art. 3: lire 1.400 milioni per l'esercizio 1980;
art. 4: lire 100 milioni per l'esercizio 1980;
art. 5: lire 400 milioni per l'esercizio 1980;
art. 6: lire 600 milioni per l'esercizio 1980;
art. 7: lire 8.165 milioni per l'esercizio 1980;
art. 8: lire 3.300 milioni per l'esercizio 1980;
art. 9: primo comma (contributi in unica soluzione): lire 5.000 milioni per l'esercizio 1980;
art. 9: commi secondo e terzo, art. 10, commi primo, secondo e terzo: lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980, lire 6.000 milioni per l'esercizio 1981, lire 12.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001, lire 10.000 milioni per l'esercizio 2002 e lire 6.000 milioni per l'esercizio 2003;
art. 10: quinto comma (contributi in un'unica soluzione): lire 1.836 milioni per l'esercizio 1980;
art. 12: punto 1): lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980;
art. 12: punti 3) e 4): lire 500 milioni per l'esercizio 1980;
art. 12: punto 5): lire 150 milioni per l'esercizio 1980;
art. 13: lire 1.238 milioni per l'esercizio 1980;
art. 14: primo comma: lire 309 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1984;
art. 14: quinto comma: lire 50 milioni per l'esercizio 1980;
art. 15: secondo comma: lire 100 milioni per l'esercizio 1980;
art. 15: quarto comma: lire 150 milioni per l'esercizio 1980;
art. 16: secondo e terzo comma: lire 896 milioni per l'esercizio 1980;
art. 17: primo comma: lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1984;
art. 17: terzo comma: lire 227 milioni per l'esercizio 1980;
art. 18: primo comma: lire 695 milioni per l'esercizio 1980;
art. 18: terzo comma: lire 450 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 2001;
art. 19: (contributi in unica soluzione): lire 200 milioni per l'esercizio 1980;
art. 19: lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 2001;
art. 20: lire 100 milioni per l'esercizio 1980;
art. 21: lire 1.819 milioni per l'esercizio 1980;
art. 22: primo e secondo comma: lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980;
art. 22: quarto comma: lire 600 milioni per l'esercizio 1980;
art. 23: lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1984;
art. 26: lire 700 milioni per l'esercizio 1980;
art. 27: lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 3.

Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 35, sono disposti i seguenti stanziamenti di spesa:

art. 2: lire 4.300 milioni per l'esercizio 1980;
art. 3: lire 5.000 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 4.

Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, è disposto lo stanziamento di spesa di lire 1.700 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge — il cui *iter* ha avuto nell'esercizio 1979 — pari a lire 50.285 milioni, si provvede:

in quanto a lire 280 milioni mediante riduzione del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali (partita: "Contributi lotta e profilassi mastite bovine" ») dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1979 ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72;

in quanto a lire 1.675 milioni mediante riduzione del cap. 196219750 « Fondo globale spese di investimento normali » (partita: « Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice », « Provvidenze a favore della pesca » e « Concorso interessi prestiti di esercizio », dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1979, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72;

in quanto a lire 4.800 milioni mediante riduzione del cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo (partite: « Progetto agricolo alimentare » e « Valorizzazione professionalità agricola ») dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1979 ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72;

in quanto a lire 2.000 milioni mediante riduzione del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Prestiti di conduzione ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;

in quanto a lire 5.169 milioni mediante riduzione del cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Progetto agricolo alimentare ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;

in quanto a lire 12.133 milioni mediante le assegnazioni in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di cui L. 3.093.430.000 quale utilizzo del residuo assegnazione 1978 e L. 9.039.570.000 quale utilizzo delle assegnazioni a saldo 1978 di lire 450 milioni per il progetto nazionale « acquacoltura » e lire 529 milioni per il progetto nazionale « ipofecondità » e in conto 1979 per lire 8.060.570.000;

in quanto a lire 20.028 milioni mediante le previste assegnazioni in forza della legge 1° luglio 1977, n. 403, di cui lire 3.960 milioni, quale utilizzo del residuo assegnazione 1978 e lire 16.068 milioni quale prevista assegnazione in conto 1979;

in quanto a lire 2.000 milioni, relativi agli interventi di cui all'art. 12, punto 1, mediante le previste assegnazioni statali per gli stessi scopi specifici;

in quanto a lire 2.200 milioni, relativi agli interventi di cui agli articoli 26 e 27, mediante l'iscrizione di entrate per pari importo, a fronte delle anticipazioni di cassa.

Negli esercizi 1981 e successivi la spesa troverà copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale 1980-82 (cat. I, tit. VII), nonché nelle previste assegnazioni statali in forza delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984 e 1° luglio 1977, n. 403.

I limiti d'impegno, previsti dagli articoli 9, commi secondo e terzo, e 10, commi primo, secondo e terzo, e quantificati al precedente articolo dall'esercizio 1983 troveranno copertura secondo le disposizioni dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa, la giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure e agli adempimenti occorrenti per la attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, con esclusione degli atti dai quali sorgano obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 6.

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		Competenza	Cassa
Variazioni in aumento:			
Cap. 021002019. — Assegnazioni nella legge 27 dicembre 1977, n. 984 « Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani »	L.	9.039.570.000	9.039.570.000
Cap. 021002014. — Assegnazione fondi per il finanziamento attività agricole (art. 1, legge 1° luglio 1977, n. 403) (capitolo di nuova istituzione)	»	16.068.000.000	16.068.000.000
Cap. 023002056. — Assegnazioni per adempimenti stabiliti dall'AIMA in attuazione regolamenti comunitari per premi vitelli (regolamento (CEE) 26 aprile 1977, n. 871)	»	700.000.000	700.000.000
Cap. 024002192. — Assegnazione per spese relativa alla tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali	»	1.500.000.000	1.500.000.000
Totale . . .	L.	27.307.570.000	27.307.570.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:			
Cap. 196219740	L.	2.000.000.000	—
Cap. 196219760	»	5.169.000.000	—
Fondo finale di cassa . . .	»	—	14.222.430.000
	L.	7.169.000.000	14.222.430.000
Variazioni in aumento:			
Cap. 011101006. — Interventi per l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 403/1977); (capitolo di nuova istituzione)	L.	3.300.000.000	3.300.000.000
Cap. 011101011. — Infrastrutture pubbliche di bonifica (somma finanziata col cap. 196219760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » del bilancio 1979 ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	»	4.373.000.000	4.373.000.000
Cap. 011101013. — Infrastrutture pubbliche di bonifica completamento funzionale delle opere irrigue, comprese le connesse opere di bonifica idraulica e la manutenzione, il ripristino e l'ammodernamento delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione esistenti (somme finanziate con assegnazione statale di cui alla legge numero 984/1977, di cui L. 3.093.430.000 introitate nel corso dell'esercizio 1979)	»	3.792.000.000	3.792.000.000

		Competenza	Cassa
Cap. 011201082. — Contributi in unica soluzione per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie (somme finanziate col cap. 196219760 «Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo» del bilancio 1979 ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72) (capitolo di nuova istituzione)	L.	1.836.000.000	1.836.000.000
Cap. 011201086. — Prestiti di esercizio per anticipazione ai soci (somma finanziata per lire 1.675 milioni con il cap. 196219750 «Fondo globale spese d'investimento normali» del bilancio 1979 ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	»	2.000.000.000	2.000.000.000
Cap. 011201087. — Prestiti di esercizio per anticipazioni ai soci (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 403/1977, introitata nel corso dell'esercizio 1978)	»	3.000.000.000	3.000.000.000
Cap. 011201137. — Contributi ad imprenditori singoli ed associati, a stalle sociali e loro consorzi per acquisto riproduttori (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977)	»	150.000.000	150.000.000
Cap. 011201138. — Concessione di premi ad allevatori per vitelli da svezzare in centri cooperativi (somme finanziate con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977)	»	50.000.000	50.000.000
Cap. 011201141. — Finanziamento e contributi ad Istituti per la valorizzazione del settore bachisericolo (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977)	»	100.000.000	100.000.000
Cap. 011201142. — Concorso al finanziamento dell'Istituto di incremento ippico di Ferrara per azioni di miglioramento della produzione ippica agricola regionale (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977)	»	150.000.000	150.000.000
Cap. 011201143. — Contributi a imprenditori singoli o associati per il rinnovo di impianti frutticoli, viticoli e olivicoli obsoleti e inidonei	»	300.000.000	300.000.000
Cap. 011201144. — Contributi a imprenditori singoli o associati per il rinnovo di impianti frutticoli, viticoli e olivicoli obsoleti e inidonei (somma finanziata con assegnazione statale di cui alle leggi n. 984/1977 e n. 403/1977)	»	596.000.000	596.000.000
Cap. 011201145. — Spese adempimenti stabiliti dall'AIMA in attuazione regolamento comunitario per premi vitelli (reg.to CEE 26 aprile 1977, n. 871)	»	700.000.000	700.000.000
Cap. 011201161. — Prestiti di conduzione	»	2.346.000.000	2.346.000.000
Cap. 011201162. — Prestiti di conduzione (somma finanziata con assegnazione statale relativa alla legge n. 403/1977, di cui lire 960 milioni introitati nel corso dell'esercizio 1978)	»	1.954.000.000	1.954.000.000
Cap. 011201318. — Spesa per il concorso negli interessi per prestiti di esercizio a tasso agevolato (somma finanziata per lire 280 milioni con il cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» del bilancio 1979, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	L.	1.700.000.000	1.700.000.000
Cap. 011201327. — Contributi in unica soluzione per la valorizzazione delle produzioni agricole (somma finanziata con assegnazioni statali di cui alle leggi n. 403/1977 e n. 984/1977)	»	5.000.000.000	5.000.000.000
Cap. 011301332. — Programmi di sperimentazione per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole (somme finanziate con assegnazione statale di cui alla legge n. 403/1977)	»	600.000.000	600.000.000
Cap. 011301333. — Programmi di assistenza tecnica (somma finanziata con assegnazione statale di cui alle leggi n. 403/1977 e numero 984/1977)	«	1.400.000.000	1.400.000.000
Cap. 011301334. — Assistenza tecnica alla cooperazione (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge numero 403/1977)	»	100.000.000	100.000.000
Cap. 011301336. — Interventi a favore di enti ed organismi associativi per le necessità di gestione (somme finanziate con assegnazione statale di cui alla legge n. 403/1977)	»	2.000.000.000	2.000.000.000
Cap. 011301338. — Interventi a favore di enti ed organismi associativi - contributo negli interessi sui prestiti per acquisto di cose utili alle aziende dei soci (somme finanziate con il capitolo 196219760 «Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo» del bilancio 1979 ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	»	600.000.000	600.000.000
Cap. 011301339. — Valorizzazione e tutela delle produzioni (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 403/1977)	»	600.000 000	600.000.000
Cap. 011301341. — Contributi per la profilassi e cura delle malattie animali (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977) (capitolo di nuova istituzione)	»	1.238.000.000	1.238.000.000
Cap. 011301342. — Assistenza tecnica settore fito-sanitario (somma finanziata con assegnazione di cui alla legge n. 984/1977)	»	300.000.000	300.000.000
Cap. 011301343. — Assistenza tecnica settore fito-sanitario	»	100.000.000	100.000.000
Cap. 011301416. — Anticipazioni per interventi per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali	»	1.500.000.000	1.500.000.000
Cap. 011301419. — Contributi per il miglioramento del patrimonio zootecnico (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977)	»	500.000.000	500.000.000
Cap. 012201522. — Interventi per la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico, elettrodotti, linee telefoniche e viabilità (somma finanziata con assegnazione statale relativa alla legge numero 984/1977)	»	1.819.000.000	1.819.000.00

		Competenza	Cassa
		—	—
Cap. 013201631. — Contributi in unica soluzione per lo sviluppo dell'acquicoltura e della vallicoltura (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977) . . .	L.	695.000.000	695.000.000
Cap. 013201632. — Contributi in unica soluzione per il potenziamento delle strutture di trasformazione e di valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 403/1977)	»	200.000.000	200.000.000
Cap. 013201633. — Finanziamenti per il miglioramento tecnico economico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura	»	100.000.000	100.000.000
Cap. 013201634. — Concorso negli interessi su mutui per strutture ed impianti per il miglioramento e la valorizzazione della produzione nei settori della pesca, acquicoltura e itticoltura .	»	100.000.000	100.000.000
Cap. 013201635. — Concorso negli interessi su mutui per strutture ed impianti per il miglioramento e la valorizzazione della produzione nei settori della pesca, acquicoltura e itticoltura (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge numero 984/1977) (capitolo di nuova istituzione) .	»	450.000.000	450.000.000
Cap. 013201636. — Concorso negli interessi per la piccola pesca	»	100.000.000	100.000.000
Cap. 013201637. — Contributi in unica soluzione per la piccola pesca	»	227.000.000	227.000.000
Cap. 071007005. — Concorso negli interessi sui prestiti per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole, per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie e la trasformazione di passività onerose (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977)	»	2.000.000.000	2.000.000.000
Cap. 071007015. — Concorso negli interessi per lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola (somma finanziata con assegnazione di cui alla legge n. 403/1977)	»	1.858.000.000	1.858.000.000
Cap. 071007016. — Concorso negli interessi per lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola .	»	142.000.000	142.000.000
Cap. 072007105. — Concorso negli interessi per acquisto di bestiame da allevamento e riproduzione e di attrezzature zootecniche (somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977) . . .	»	309.000.000	309.000.000
Totale . .	L.	48.285.000.000	48.285.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3: « Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma dell'art. 1 è aggiunto: « e saranno approvate con legge »;

b) alla fine dell'art. 4 sono soppresse le seguenti parole: « e comunque entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 38.

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52: « Legge forestale regionale ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio 1980 le iniziative derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, sono ulteriormente finanziate per L. 123.900.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante l'utilizzazione delle assegnazioni statali per l'esercizio 1980, in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 3.

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		Competenza	Cassa
		—	—
Variazioni in aumento:			
Cap. 021002019. — Assegnazione sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 « Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani »	L.	123.900.000	123.900.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		Competenza	Cassa
		—	—
Variazioni in aumento:			
Cap. 012101479. — Interventi per la difesa idrogeologica (articoli 8, 10, 19 e 20, lettera *a*), legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 - somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L.	123.900.000	123.900.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **39.**

Rifinanziamento della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57: « Costituzione dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - I.R.S.E.V. ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 7 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la definizione dei rapporti inerenti all'impiego del personale — dipendente dall'Istituto per lo sviluppo economico e sociale del Veneto, costituito nel 1957 per l'iniziativa delle province venete — da parte della S.p.a. I.R.S.E.V., così come previsto dall'art 25 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, la spesa già autorizzata di lire 250 milioni è elevata a lire 1.150 milioni.

La giunta è autorizzata, per pervenire alla chiusura della liquidazione dell'istituto predetto e della S.p.a. I.R.S.E.V., a versare allo stesso istituto, ad integrazione della quota parte a carico delle province venete, e al liquidatore della S.p.a. I.R.S.E.V., per la quota di partecipazione della Regione, le somme occorrenti nei limiti rispettivamente di lire 1.125 milioni e di lire 25 milioni.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 900 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 196119720 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

		Competenza	Cassa
		—	—
In diminuzione:			
Cap. 196119720	L.	900.000.000	900.000.000
In aumento:			
Cap. 194019646. — Oneri integrativi per la chiusura della liquidazione dell'Istituto per lo sviluppo economico e sociale del Veneto, costituito nel 1957 dalle province venete (capitolo di nuova istituzione)	L.	875.000.000	875.000.000
Cap. 194019647. — Oneri per la chiusura della liquidazione della S.p.a. I.R.S.E.V. (capitolo di nuova istituzione)	»	25.000.000	25.000.000
	L.	900.000.000	900.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1980

TOMELLERI

(5261)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802380)